

Codice A2204A

D.D. 28 agosto 2025, n. 1182

provvedimenti in ordine alla fusione per incorporazione della Fondazione Opera Pia Sella Onlus (C.F. 83002170021/ente incorporato) nella Fondazione Pia Istituzione Medico Sella (C.F.83003470024 /ente incorporante) con sede nel Comune di Valdilana (BI), Borgata Sella, 1, effettuata ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile: autorizzazione all'iscrizione della fusione per incorporazione nel Registro regionale...



ATTO DD 1182/A2204A/2025

DEL 28/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità

OGGETTO: provvedimenti in ordine alla fusione per incorporazione della Fondazione Opera Pia Sella Onlus (C.F. 83002170021/ente incorporato) nella Fondazione Pia Istituzione Medico Sella (C.F.83003470024 /ente incorporante) con sede nel Comune di Valdilana (BI), Borgata Sella, 1, effettuata ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile: autorizzazione all'iscrizione della fusione per incorporazione nel Registro regionale delle persone giuridiche private e contestuale approvazione e autorizzazione all'iscrizione del nuovo statuto della Fondazione Pia Istituzione Medico Sella.

Premesso che:

a) sul territorio del Comune di Valdilana (BI) operavano:

- la Fondazione Pia Istituzione Medico Sella (nel seguito: ente incorporante), costituita in seguito al testamento del medico Bartolomeo Sella in data 13 maggio 1829, che dispose dei propri beni a favore degli abitanti dell'ex mandamento di Mosso Santa Maria. Tale Fondazione, eretta Ente Morale con R.D. del 12 febbraio 1865 e dotata dello statuto organico, da ultimo approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte DD-A14 n. 158 del 25 febbraio 2020, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 25/03/2020, al n. 1440, perseguiva quale scopo, ai sensi dell'art. 2, *“promuovere e sostenere progetti di ricerca e/o studio in ambito medico-scientifico....”*;

- la Fondazione Opera Pia Sella Onlus (nel seguito: ente incorporato), fondata per testamento di Maurizio Pio Gio. Battista Sella (1745-1827) originariamente denominata “Opera Pia Collegio Convitto Sella”, modificata nel 2003 in “Opera Pia Sella”. Tale Fondazione, eretta Ente Morale con R.D. del 30 agosto 1863 e dotata dello statuto organico da ultimo approvato con Determinazione n. 649 del 4 agosto 2013, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 17/03/2003, al n. 331, perseguiva quale scopo, ai sensi dell'art. 2, *“prevenire e rimuovere il disagio giovanile.....”*;

b) tali due Fondazioni, insistenti sul territorio della Provincia di Biella e con finalità socio-assistenziali analoghe, hanno inteso operare una fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile; norma in base alla quale le persone giuridiche private senza scopo di lucro possono adottare procedure di trasformazione, fusione o scissione, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro V, Titolo V del Codice Civile relative alle società, con la specifica che le iscrizioni o annotazioni, anziché nel Registro delle Imprese, devono essere effettuate nel Registro delle Persone Giuridiche private;

c) in base alla composizione dei Consigli di Amministrazione in carica presso ciascuna Fondazione, il ruolo di Presidente è ricoperto - presso entrambe - dalla medesima persona fisica;

Preso atto che:

- con i verbali del Consiglio di Amministrazione delle rispettive Fondazioni, in data 28 maggio 2025, a rogiti Rep. n. 161895 e n. 161896, registrati a Biella il 5 giugno 2025, corrispondenti rispettivamente ai numeri 3225 e 3227 della Serie 1T del Notaio Pierlevino Rajani in Cossato (BI), iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Biella e Ivrea, è stata deliberata la proposta di fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2502 c.c., previa presentazione e deposito del progetto di fusione con la documentazione richiesta dall'art. 2501-ter c.c.;

- la proposta di fusione per incorporazione è stata annotata nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 18 giugno 2025, conformemente agli artt. 2502-bis c.c. e 2503 c.c., nonché pubblicata sui siti istituzionali delle due Fondazioni;

- il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della proposta di fusione, ai sensi degli artt. 2503 c.c. e 2505-quarter, si è esaurito in data 18/07/2025;

- il Tribunale di Biella, con certificazione in data 21/07/2025, ha attestato la mancata opposizione dei creditori, permettendo il perfezionamento della fusione per incorporazione;

- con rogito notarile in data 31/07/2025, Rep. n.162.169, registrato a Biella il 01/08/2025 al n. 4690, Serie 1T dal Notaio Pierlevino Rajani, è stata formalmente perfezionata la fusione per incorporazione, con contestuale approvazione della nuova formulazione dello statuto, basata sulle situazioni patrimoniali al 23 maggio 2025. Il predetto statuto risulta allegato sotto il numero romano "I" alla citata delibera di fusione del 28/05/2025 ed all'atto di fusione datato 31/07/2025, allegato "B";

Considerato che:

- il Presidente delle due Fondazioni, entrambe con sede nel Comune di Valdilana (BI) e iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche Private, ha presentato istanza in data 05/08/2025, ai sensi dell'art. 2504 c.c., per l'autorizzazione all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della fusione per incorporazione della Fondazione Opera Pia Sella Onlus (CF 83002170021 /ente incorporato) nella Fondazione Pia Istituzione Medico Sella (CF 83003470024 /ente incorporante) con sede nel Comune di Valdilana (BI), Borgata Sella, 1 e per la contestuale approvazione e autorizzazione all'iscrizione nel suddetto Registro del nuovo Statuto della Fondazione Pia Istituzione Medico Sella con sede in Valdilana (BI), Borgata Sella, 1. Tale istanza è stata acquisita al prot. Reg. n. 28772/A2204A del 05/08/2025;

- l'istanza è motivata dal fatto che le due Fondazioni, agevolate anche dalla vicinanza territoriale, hanno inteso realizzare un unico soggetto giuridico di maggiori dimensioni, il quale unendo mezzi e risorse - sia organizzative, sia patrimoniali - risulti in grado di reperire fondi in modo più rapido, individuare e selezionare con maggiore efficacia i progetti da finanziare, nonché esercitare una presenza più incisiva sul territorio, garantendo un maggiore coinvolgimento nella vita dell'ente derivante dalla fusione per incorporazione di soggetti qualificati sotto il profilo morale e culturale;

- lo Statuto proposto per il governo della Fondazione Pia Istituzione Medico Sella, derivante dalla fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile, allegato alla suddetta istanza, è conforme alle disposizioni normative vigenti ed è stato verificato e validato, anche in base agli atti depositati dal Notaio Rajani;

- con il perfezionamento della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione incorporata si trasferiscono di diritto alla Fondazione incorporante, che subentra in tutti i diritti, ragioni e obblighi, nulla escluso od eccettuato, come previsto nel rogito notarile.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'istituto della fusione per incorporazione tra Fondazioni, di cui all'art. 42 bis del Codice Civile, rientra nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa e gestionale degli enti interessati, attivato dagli stessi mediante istanza di parte, e produce effetti esclusivamente sulla loro sfera giuridica e finanziaria, economica e patrimoniale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

visti gli atti;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 9 del 1972;
- D.P.R. n. 616 del 1977;
- D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- D. Lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

- art. 42 bis e il titolo X del Libro V del Codice Civile;

determina

- 1) di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39- 2648 del 02/04/2001, della fusione per incorporazione della Fondazione Opera Pia Sella Onlus (CF 83002170021 /ente incorporato) nella Fondazione Pia Istituzione Medico Sella (CF 83003470024 /ente incorporante) con sede nel Comune di Valdilana (BI), Borgata Sella, 1, effettuata ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile e stipulata con rogito notarile in data 31/07/2025, Rep. n. 162.169, registrato a Biella il 01/08/2025 al n. 4690, Serie 1T dal Notaio Pierlevino Rajani, con conseguente assunzione da parte dell'incorporante di tutti i rapporti attivi e passivi dell'incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione per incorporazione;
- 2) contestualmente di approvare e autorizzare l'iscrizione nel suddetto Registro del nuovo Statuto della Fondazione Pia Istituzione Medico Sella con sede in Valdilana (BI), Borgata Sella, 1 composto di 19 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- 3) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010. La medesima, inoltre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Marco Musso

Allegato

STATUTO DELLA FONDAZIONE PIA ISTITUZIONE MEDICO SELLA

Art. 1

Origine

La "Fondazione Pia Istituzione Medico Sella", di seguito "Fondazione", è costituita a seguito della fusione per incorporazione della "Fondazione Opera Pia Sella Onlus" nella "Fondazione Pia Istituzione Medico Sella", entrambe con sede nel Comune di Valdilana (BI).

- **Fondazione "Pia Istituzione Medico Sella"**

La Fondazione Pia Istituzione Medico Sella trae origine dal testamento in data 13 maggio 1829 del medico Bartolomeo Sella, che dispose dei propri beni a favore degli abitanti dell'ex mandamento di Mosso Santa Maria. La Pia Medico Sella fu eretta in Ente Morale con R.D. 12.02.1865. Il primo Statuto del 1866 indica le linee guida della sua azione, che a quell'epoca era rivolta essenzialmente alla distribuzione organizzata e gratuita dei medicinali agli indigenti. Un sistema precursore delle Casse Mutue. Con il trascorrere dei decenni e le nuove esigenze dell'attuale contesto sociale l'azione della Pia Istituzione Medico Sella si è modificata ed adattata seguendo un nuovo corso, per un certo periodo di tempo elargendo le somme di denaro disponibili in ciascun anno ai Comuni facenti parte dell'ex mandamento di Mosso, con l'onere di destinarle a finalità sociali; successivamente – come da statuto organico vigente approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte DD-A14 158 del 25/02/2020 – attraverso l'elargizione di borse di studio; ed ultimamente attraverso l'acquisto di beni destinati a enti assistenziali del territorio.

- **Fondazione "Opera Pia Sella Onlus"**

La Fondazione Opera Pia Sella- Onlus trae origine dal testamento di Maurizio Pio Gio. Battista Sella (1745-1827) che ne è il fondatore sotto il nome originario di "Opera Pia Collegio Convitto Sella", poi modificato nel 2003 in "Opera Pia Sella". Questo Ente iniziò l'attività nel 1799 come scuola maschile. Nel 1815 il fondatore fece edificare l'edificio che divenne scuola convitto, approvata dal Magistrato degli studi il 21 luglio 1824. Assunse la forma giuridica di Opera Pia nel 1827, alla morte del fondatore con l'apertura del suo testamento. Nel 1853 furono aperti l'Asilo infantile e la Scuola femminile gestite dalle suore Rosminiane. Con R.D. il 30 agosto 1863, l'Opera Pia venne eretta Ente Morale.

Lo statuto organico vigente della Fondazione Opera Pia Sella Onlus è quello approvato con determinazione n. 649 del 04/08/2013.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha finalità lucrative. Gli scopi della Fondazione, nello spirito di entrambi i filantropi Bartolomeo Sella e Maurizio Pio Giovanni Battista Sella, sono quelli di:

- promuovere e sostenere progetti di ricerca e/o di studio in ambito medico-scientifico;
- erogare borse di studio a favore dei giovani studenti bisognosi e meritevoli, per il conseguimento di titoli di studio in ambito medico;
- erogare contributi ed aiuti economici per finalità filantropiche e di utilità sociale;
- promuovere, realizzare e sostenere iniziative e/o progetti di divulgazione medico-scientifica;
- favorire attività volte a prevenire e rimuovere il disagio giovanile, tra le quali attività formative, di aggregazione, di sviluppo e scambi socio-culturali, anche a livello nazionale;
- la raccolta, la conservazione, lo studio e l'esposizione permanente delle tecnologie produttive e manageriali delle scuole presenti nel territorio di Mosso;
- la raccolta, la conservazione, lo studio della documentazione attestante l'attività filantropica per prevenire l'emarginazione giovanile e la deviazione sociale, coinvolgendo i giovani in attività di studio e di solidarietà.

Essa potrà inoltre svolgere tutte le attività strumentali ritenute necessarie od opportune per il miglior conseguimento degli scopi sociali.

La Fondazione svolge la propria attività precipuamente in ambito regionale, con particolare riferimento all'area del Piemonte Nord-Orientale.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

1. Fondo di dotazione indisponibile costituito da:

- - fabbricati ove ha sede la Fondazione, siti in Valdilana (biella), così iscritti al NCEU del Comune:

<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>sub</i>	<i>cat</i>	<i>cl.</i>	<i>vani</i>	<i>r.c</i>	<i>valore catastale</i>
Foglio n.ro 10	Mappale 177	Sub.2	D/3			1.812,00	114.156,00
Foglio n.ro 10	Mappale 177	Sub.3	A/4	2	9,5	135,57	17.081,82
Foglio n.ro 10	Mappale 177	Sub.4	A/4	2		193,67	24.402,42

- - altri fabbricati siti in Comune di Oldenico (Vercelli), così iscritti al NCEU del Comune

<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>sub</i>	<i>Cat.</i>	<i>cl</i> <i>. vani</i>	<i>r.c.</i>	<i>valore catastale</i>
Foglio n.ro 3	Mappale 596	Sub. 1	D/10		2.432,40	153.241,20
Foglio n.ro 3	Mappale 596	Sub. 2	A/4	2 9,5	289,47	36.473,22

- appezzamenti di terreno destinati ad agricoltura siti nei Comuni di Oldenico, Albano e Collobiano, dettagliatamente riepilogati, con indicazione degli identificativi catastali, nell'inventario allegato sotto la lettera "A" al presente statuto per farne parte integrante e sostanziale;
- dai beni mobili dell'archivio documentale storico conservato presso la sede della Fondazione;

2. dal patrimonio disponibile costituito dai beni immobili e mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di cui all'art.2, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i frutti ed i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- le entrate derivanti da attività economiche finalizzate alla raccolta di fondi da destinare agli scopi statutari;
- i contributi e le elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;

2. Il Presidente;
3. Il Vicepresidente

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Sono membri di diritto:

- il primogenito discendente diretto di Giovanni Domenico Sella (1738/1805) (o un suo designato stabile);
- un componente nominato dal Comune dove ha sede la Fondazione;
- il Parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mosso o un suo delegato stabile;

Gli altri due componenti saranno:

- un membro elettivo designato dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valentia, scelto tra persone che hanno particolari conoscenze o requisiti negli ambiti in cui opera la Fondazione;
- un membro designato a maggioranza di voti dai restanti consiglieri, cui spetta disgiuntamente la motivata presentazione del candidato, possibilmente scelto tra persone aventi particolare esperienza nei settori sanitario, giuridico o amministrativo.

Tutti i Consiglieri durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Le funzioni del Presidente e degli Amministratori sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute per ragioni d'ufficio, purché regolarmente documentate.

In caso di decadenza, decesso o dimissione di un componente la surrogazione viene fatta secondo le succitate disposizioni statutarie ed il nominato resta in carica per la durata del mandato del suo predecessore.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui venga contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri, cadrà l'intero Consiglio. Tuttavia esso continuerà ad operare, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino alla sua completa ricostituzione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso, anche via email, da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione

dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare, mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- nomina il segretario Referente contabile che dovrà essere scelto al di fuori dei propri componenti;
- approva il bilancio di esercizio;
- stabilisce le linee d'indirizzo e il programma delle attività;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera la scelta ed i montanti finanziari per le attività sociali previste dallo Statuto;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni e contributi nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili, ed altresì mobili qualora concernenti valori finanziari e beni di valore storico/artistico;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera la nomina del Revisore dei Conti di cui al successivo art. 14.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, anche in teleconferenza, salvo quanto infra specificato. Nel caso di teleconferenza il presidente verifica l'identità degli interlocutori.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni di carattere straordinario ed in particolare quelle concernenti:

- (i) le modificazioni dello statuto;
- (ii) l'incremento e l'alienazione di beni patrimoniali;

- (iii) l'accensione di finanziamenti di qualunque natura;
- (iv) l'estinzione della Fondazione;
- (v) in ogni altro caso, per deliberazioni che singolarmente superano la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00);

devono essere assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione devono essere adottate con la maggioranza qualificata di cui sopra e devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi senza indugio;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano specificamente attribuiti alla competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 8.

Art. 12

Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento del Presidente.

Art. 13 -

Segretario / Referente contabile

Il Segretario/Referente contabile della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione, è riconfermabile e può essere dallo stesso revocato in qualsiasi momento.

Il Segretario/Referente contabile:

- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- collabora con il Presidente all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci;
- è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi;
- partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni non vincolanti di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito mandato.

Art. 14

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano i presupposti di Legge per la sua nomina o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

Egli viene scelto tra coloro che risultano iscritti nell'apposito registro/albo e dura in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio; egli può essere riconfermato senza interruzione.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Al Revisore dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione con limite massimo pari alla vigente tariffa professionale.

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 16

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazioni o fondazioni aventi personalità giuridica senza scopo di lucro, che hanno scopi analoghi, aventi sede ed operanti in Provincia di Biella, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Art. 17

Disposizioni transitorie relative al bilancio

L'esercizio finanziario delle due Fondazioni coinvolte nella fusione per incorporazione si conclude alla data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, che ne sancisce il perfezionamento.

Gli effetti contabili e fiscali relativi alle operazioni effettuate dall'apertura dell'esercizio finanziario – 01.01.2025 – sino alla data di perfezionamento di cui sopra, avranno efficacia retroattiva e saranno imputate al bilancio della Fondazione, ai sensi dell'art. 2501-ter comma 1 nr. 6 c.c. e dall'art. 172, comma 9 del T.U.I.R..

La Fondazione risultante dalla fusione assume la piena titolarità della gestione a decorrere dalla suddetta data di iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

Art. 18

Disposizioni transitorie relative al Consiglio di Amministrazione

Entro il termine di 45 gg. dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, si procederà alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, come previsto dal presente Statuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati in conformità alle disposizioni statutarie.

Art. 19

Norma finale

Ad ogni effetto di legge, la “Fondazione Pia Istituzione Medico Sella” assume la titolarità di tutti i

diritti ed obblighi giuridici, economici e patrimoniali e di qualsiasi altra natura già in capo all'incorporata Fondazione Opera Pia Sella Onlus .

Per le materie non previste nel presente Statuto, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti, nonché quelle che in avvenire saranno emanate in materia